

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4742 del 19/08/2025
Oggetto	DPR 59/2013: Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Guastalla (RE), richiesta dalla SOCIETA' AGRICOLA VALENTE GAETANO, ENRICO E MARIO S.S. per l'attività di allevamento bovini da latte
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4931 del 19/08/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno diciannove AGOSTO 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc 17602/2023

DPR 59/2013: Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Guastalla (RE), richiesta dalla SOCIETA' AGRICOLA VALENTE GAETANO, ENRICO E MARIO S.S. per l'attività di allevamento bovini da latte

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art.16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'istanza di AUA inoltrata dal SUAP del Comune di Guastalla in data 14/04/2023 e acquisita al protocollo con PG/65351 – pratica Sinadoc 17602/2023 - dal legale rappresentante dell'impresa **SOCIETA' AGRICOLA VALENTE GAETANO, ENRICO E MARIO S.S.** (P.IVA 00560280356) con sede legale nel comune di Guastalla, loc. San Girolamo – via Marianna n.24 - Provincia di Reggio Emilia, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per i titoli ambientali relativi all'attività di allevamento bovini da latte svolta presso l'impianto ubicato in Comune di Guastalla, loc. San Girolamo – **via Marianna n.24** Provincia di Reggio Emilia, per i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.272 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.
- Comunicazione preventiva di cui all'art.112 del D.Lgs. 152/06 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del D.P.R. n. 227/2011; art. 10, comma 4 della L.R. n.15/2001);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e s.m.i. recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art. 272, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs n.152/2006, parte V”;
- Decreto direttoriale del MASE 309-28/06/2023 (Decreto Odori);

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all’art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell’autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall’art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all’art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell’autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento;
- L.R. 4/2007 che all’art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica (in caso di scarico in canale di bonifica);

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante “Norme in materia ambientale” - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 6 marzo 2007, n.4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale". Modifiche leggi regionali" - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2016, recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”;
- Regolamento Regionale n. 2/2024 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue" e Regolamento Regionale n.3/2017 per quanto previsto all’art. 57 c. 2 del Reg. Reg 2/2024;

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.” CAPO III ART.

4;

- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria emerge quanto segue:

- in data 10/05/2023 la Ditta ha inviato documentazione integrativa volontaria, acquisita da ARPAE con PG/81962;
- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4 commi 1 e 2 D.P.R. 59/2013, la documentazione a completamento, richiesta da ARPAE con nota PG.91185 del 24/05/2023, veniva trasmessa al SUAP dall'impresa istante, ed acquisita poi con PG/16602 del 02/10/2023 agli atti di ARPAE consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- Nulla osta allo scarico rilasciato dal Comune di Guastalla, acquisito da Arpae al PG/102774 del 09/06/2025, in qualità di autorità competente per lo scarico delle acque reflue domestiche con recapito in corpo idrico superficiale ai sensi della L.R. n.3 del 21/04/1999 e successive disposizioni regionali;
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE – Servizio Territoriale di Reggio Emilia - sede di Novellara – relativa allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale recante protocollo PG/18085 del 24/10/2023;
- il parere di compatibilità idraulica rilasciato dal Consorzio di Bonifica Terre di Gonzaga in Destra Po, ai sensi della LR 4/2007, in merito allo scarico delle acque reflue domestiche in corso d'acqua facente parte del reticolo di bonifica acquisito da Arpae al PG/18822 del 06/11/2023;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza dei requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa **SOCIETA' AGRICOLA VALENTE GAETANO, ENRICO E MARIO S.S.**, per i titoli ambientali inerenti l'esercizio dell'attività di allevamento bovini da latte in Comune di Guastalla, via Marianna n.24, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina n. 118 del 29/09/2022 della Direzione Generale con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della Legge n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione AUA ed autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa **SOCIETA' AGRICOLA VALENTE GAETANO, ENRICO E MARIO S.S.** P.IVA 00560280356 nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento in Comune di **Guastalla - via Marianna n.24** Provincia di Reggio Emilia, che comprende i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune di Guastalla
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'art.272 del D.Lgs. n. 152/06	ARPAE
Effluenti allevamento	Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Comunicazione di cui all'articolo 8, c. 4, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato A3 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche", con acclusa planimetria di riferimento;
- Allegato B - "Comunicazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii."
- Allegato D "Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.272 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i."
- Allegato E - Comunicazione di cui all'articolo 8, c. 4, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del DPR n. 59/2013;

4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
5. di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
6. di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
7. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi del presente atto;
9. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Guastalla ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Guastalla e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
10. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Reggio Emilia per il seguito di competenza;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.14/03/2013, n.33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs.02/07/2010, n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Pratica Sinadoc 17602/2023

ALLEGATO A3

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche

La Ditta svolge attività di allevamento di bovini da latte.

La richiesta di Autorizzazione si riferisce ad un punto di scarico, denominato S1, in corpo idrico superficiale costituito dalle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici del bagno aziendale, presso la sala mungitura del fabbricato stalla. Tali servizi igienici sono dimensionati per 1 AE ad uso saltuario in quanto ad uso dei soli soci della Ditta e degli addetti che abitano nella corte.

Per il trattamento delle acque reflue domestiche è previsto un impianto, dimensionato per 1 AE, costituito da:

- fossa Imhoff;
- filtro batterico anaerobico;
- pozzetto di controllo in uscita dall'impianto.

Il corpo idrico recettore delle acque di scarico è un fosso di scolo posto entro la proprietà della Ditta ed adducente al reticolo consortile in gestione al Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po.

I reflui della stalla, le acque meteoriche incidenti sulle superfici di stalla, le acque della platea e le acque di lavaggio della sala mungitura, sono recapitate nei contenitori di stoccaggio degli effluenti per l'utilizzazione agronomica.

La fonte di approvvigionamento idrico è il pozzo.

La planimetria di riferimento è la Tavola denominata "Planimetria generale – Planimetria rete fognaria" acquisita al protocollo di Arpae PG/ 65351 del 14/04/2023 e allegata alla presente.

PRESCRIZIONI

1. Nella realizzazione dell'impianto di trattamento, dovranno essere rispettati gli elaborati grafici progettuali ed i contenuti delle relazioni tecniche presentate.
2. L' impianto di depurazione deve rispettare le caratteristiche costruttive tecnico-funzionali come previsto dalla tabella A secondo i criteri fissati della tabella B della Delibera n°1053/03.
3. L'installazione dell' impianto di depurazione deve essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. La Ditta deve acquisire la dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate, e il collaudo funzionale dell'impianto di depurazione da parte di tecnico abilitato. La dichiarazione relativa alla conformità del progetto approvato e il collaudo dell'impianto devono essere tenute in azienda e dovranno essere messe in visione agli agenti accertatori.
4. Il pozzetto di ispezione, a monte idraulico dello scarico in corpo idrico superficiale e a valle dell'impianto di trattamento, assunto per il controllo, deve essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire

l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.

5. E' tassativamente vietato lo scarico di reflui potenzialmente pericolosi e/o dannosi per l'ambiente, e di oli minerali.
6. Il titolare dello scarico deve garantire nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento degli impianti tramite interventi di manutenzione e controllo degli impianti di depurazione da effettuarsi secondo le indicazioni del costruttore e con periodicità adeguata in relazione alla potenzialità ed al loro utilizzo effettivo.
7. Degli interventi di manutenzione di cui al punto precedente dovrà essere tenuta registrazione che si dovrà conservare presso l'impianto e tenere a disposizione degli organi di controllo.
8. I rifiuti derivanti dall'impianto di trattamento delle acque devono essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento ai sensi della normativa vigente e deve essere conservata la relativa documentazione.
9. Le reti fognarie acque bianche (pluviali) e acque nere devono essere completamente separate. Le acque meteoriche non devono essere immesse nel sistema di depurazione.
10. Deve essere garantito il deflusso dei reflui nel punto di scarico, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque in prossimità del corpo idrico recettore.
11. Dovranno essere rispettate le prescrizioni previste dalla normativa vigente in merito alla qualità delle acque, trattandosi di scarico con immissione in un canale anche ad uso irriguo.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari allo scarico ai sensi della normativa vigente.

Pratica Sinadoc 17602/2023

ALLEGATO B

Comunicazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

La Ditta è in possesso di Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n.39859 del 14/05/2025 che prende in considerazione l'attuale situazione aziendale con 375 capi bovini di cui 260 vacche da latte in produzione, 70 vacche in rimonta e 45 vitelli.

I reflui della stalla, le acque meteoriche incidenti su superfici di stalla, le acque di platea di lavaggio della sala mungitura sono destinati all'utilizzazione agronomica.

Nella medesima Comunicazione n. 39859, sono inclusi altri due allevamenti di cui uno sito nel comune di Guastalla e uno nel comune di Luzzara.

Prescrizioni

- 1 La Ditta è tenuta a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento Regionale n. 2/2024.
- 2 La Comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento deve essere presentata ogni qualvolta si renda necessario aggiornare i dati in essa contenuti ai sensi del medesimo Regolamento Regionale n. 2/2024.
- 3 Ogni modifica della Comunicazione, compresi i rinnovi, dovrà essere effettuata attraverso le procedure previste dal medesimo Regolamento Regionale n. 2/2024, in specifico mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo regionale (Gestione Effluenti).
- 4 Per aggiornamenti o variazioni dei dati della Comunicazione aventi incidenza sugli altri titoli ambientali di cui al comma 1 dell'art.3 del D.P.R. 59/2013, la Ditta è tenuta a presentare domanda di modifica di AUA con le procedure previste all'art. 6 del medesimo D.P.R. 59/2013.

Pratica Sinadoc 17602/2023

ALLEGATO D

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.272 del Dlgs n.152/2006 e smi

La Ditta “**SOCIETA' AGRICOLA VALENTE GAETANO, ENRICO E MARIO S.S.**” è autorizzata a svolgere l'attività di **allevamento di bovini da latte** nell'impianto ubicato in Comune di **Guastalla – Via Marianna n. 24** – Provincia di Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti di emissione sotto riportate e delle prescrizioni previste dall'Allegato 3 – Prescrizioni generali per le attività in deroga di cui all'art. 272, commi 1 e 2 del D. Lgs. 152/06 – e dell'Allegato 4 Prescrizioni specifiche per tipo di attività – di cui alla Delibera Regionale n.2236 del 28/12/2009 e s.m.i.:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
EC1	CALDAIA A GASOLIO PER SALA MUNGITURA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'AlI.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.					(*)
ED1	STABULAZIONE (STALLA)	EMISSIONI DIFFUSE					
ED2	STOCCAGGIO EFFLUENTI ZOOTECNICI (POZZO NERO, VASCA E PLATEA)	EMISSIONI DIFFUSE					
ED3	SILOS STOCCAGGIO MANGIMI	EMISSIONI DIFFUSE					
(*) Per tale emissione, trattandosi di attività scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06, la Ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nella DGR 2236/2009 e s.m.i.							

La Ditta deve tenere costantemente aggiornato un registro dalle pagine numerate su cui annotare l'indicatore di attività del ciclo tecnologico (consumi di materie prime ed ausiliarie, validate dalle relative fatture d'acquisto o dato di produzione, a seconda del parametro sulla base del quale l'attività viene classificata ai sensi dell'art.272 comma 2) e gli interventi di manutenzione di eventuali impianti d'abbattimento, da tenere a disposizione delle Autorità di controllo.

L'adesione all'autorizzazione di carattere generale non può considerarsi valida nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo **H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd** ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Pratica Sinadoc 17602/2023

ALLEGATO E

Comunicazione di cui all'articolo 8, c. 4, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Dalla certificazione di impatto acustico, acquisita al PG/81962 del 10/05/2023, redatta e firmata da Tecnico abilitato in Acustica ambientale, emerge che l'insediamento non produrrà superamenti dei limiti assoluti di zona e i limiti differenziali di immissione verso i potenziali recettori.

L'attività risulta pertanto acusticamente compatibile con i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di rumore.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.